

# ***STATUTO CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI***

- Aggiornato come da delibera AC nr. 13 del 26/10/2009 -

---

**SOMMARIO**

<b>TITOLO I – COSTITUZIONE SCOPI E DURATA DEL CONSORZIO</b> .....	<b>2</b>
ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA DEL CONSORZIO .....	2
ART. 2 – ENTI ADERENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE E NUOVE ADESIONI .....	2
ART. 3 – RECESSO DAL CONSORZIO ED ESCLUSIONI.....	3
ART. 4 – SCIoglimento DEL CONSORZIO .....	4
ART. 5 – SCOPI .....	4
ART. 6 – DURATA.....	5
ART. 7 – SEDE.....	5
ART. 8 – PATRIMONIO E CESSAZIONE .....	5
<b>TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI</b> .....	<b>5</b>
ART. 9 – INDIVIDUAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI .....	5
ART. 10 – COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE .....	6
ART. 11 – CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE.....	6
ART. 12 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE .....	6
ART. 13 – ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.....	7
ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA .....	7
ART. 15 – INDENNITÀ DI PRESENZA .....	7
ART. 16 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	7
ELEZIONE – DECADENZA .....	8
ART. 17 – CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	8
ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 19 – RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	9
ART. 20 – REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ART. 21 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	9
<b>TITOLO III – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE</b> .....	<b>10</b>
ART. 22 – ATTIVITÀ GESTIONALE-DIRETTORE .....	10
ART. 23 – ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITÀ.....	11
<b>TITOLO IV – TRASPARENZA E CONSULTAZIONE</b> .....	<b>11</b>
ART. 24 – CONTROLLO PARTECIPATIVO DEI CITTADINI DI CIASCUN COMUNE CONSORZIATO.....	11

---

---

ART. 25 – REVISORI DEI CONTI.....	12
ART. 26 – RICAVI - MUTUI – BILANCIO .....	13
ART. 27 – PERSONALE ESTERNO .....	13
ART. 28 – SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA .....	13
ART. 29 – ESERCIZIO FINANZIARIO .....	13
<b>TITOLO V – TRASPARENZA E CONSULTAZIONE.....</b>	<b>14</b>
ART. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	14
ART. 31 – NORME TRANSITORIE E FINALI .....	14
<b>ALLEGATO A .....</b>	<b>15</b>

---

## TITOLO I – COSTITUZIONE SCOPI E DURATA DEL CONSORZIO

### Art. 1 – Denominazione e natura del Consorzio

Il Consorzio Intercomunale del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani già costituito con decreto prefettizio n. 55025 del 02.02.1965 e successivamente trasformato in Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti (CO.IN.GE.R.) in forza di convenzione ai sensi dell'art. 25 della Legge 8.6.90 n. 142 ed ora ai sensi dell'art. 31 D.lgs 267/2000, assume la denominazione di Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti (CO.IN.GE.R.).

Il consorzio, ente strumentale degli enti contraenti, è dotato di propria personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale, svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Piano provinciale di gestione dei rifiuti; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. Al consorzio, competono le funzioni di cui all'art. 198 del D.Lgs 152/2006.

Fatto salvo quanto indicato nel presente statuto, il Consorzio opera secondo le disposizioni di cui al DPR 902/86.

Il Consorzio opera nel pubblico interesse dei Comuni consorziati ed esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.

Possano far parte del consorzio esclusivamente enti pubblici locali.

### Art. 2 – Enti aderenti e quote di partecipazione e nuove adesioni

Ciascun Ente locale aderente, partecipa al Consorzio secondo quote millesimali.

I millesimi vengono suddivisi tra i Comuni consorziati commisurati alle rispettive popolazioni residenti.

Il Consiglio di Amministrazione entro la prima convocazione dell'Assemblea consortile e comunque non oltre il 10 febbraio del nuovo anno, rileva la popolazione residente e determina le quote di funzionamento e di votazione per il nuovo anno, sulla base dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Nuove Adesioni:**

- a)** i Comuni che chiedono di entrare a far parte del Consorzio si impegnano ad accettare integralmente le norme della convenzione e dello Statuto;
- b)** gli enti che intendono aderire, si impegnano a versare al consorzio un conferimento iniziale di capitale di dotazione che verrà determinato secondo le norme statutarie;
- c)** i Comuni che intendessero aderire al Consorzio dovranno presentare apposita domanda non oltre il 30 settembre di ogni anno;
- d)** il loro inserimento in ogni caso è subordinato al voto favorevole dell'Assemblea e avrà efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- e)** potranno entrare a far parte del Consorzio altri Comuni a condizione che la loro ubicazione geografica ed il più efficiente utilizzo delle risorse e degli impianti lo consentano ed a condizione che essi accettino integralmente le norme della convenzione e dello Statuto;
- f)** In ogni caso l'Assemblea Consorziale nella propria deliberazione di ammissione, indicherà gli obblighi e le condizioni di carattere economico cui il nuovo Comune e/o Ente dovrà sottostare;
- g)** fatto salvo quanto previsto al successivo punto h), la popolazione residente dell'anno di riferimento, sarà utilizzata per determinare la quota di conferimento iniziale, la quota di funzionamento totale ed i millesimi per le votazioni;

- h)** è previsto, al fine di mantenere un livellamento delle attuali quote di votazione, che qualora il nuovo ente che intende aderire abbia una popolazione residente superiore a quella del comune consorziato con maggiore popolazione:
- I.** il nuovo aderente versi la quota di capitale di dotazione fissata dall'Assemblea per il numero di abitanti del comune consorziato con popolazione maggiore, più un decimo della quota calcolata sulla parte di popolazione eccedente tale soglia;
  - II.** analogo calcolo andrà effettuato per determinare i millesimi utilizzati per le votazioni;
  - III.** la quota annua di funzionamento, per determinare il costo del servizio, sarà invece calcolata sulla popolazione residente, senza alcuna riduzione o riproporzionamento.

### **DEFINIZIONI**

**Quota di partecipazione:** la quota di capitale di dotazione e delle riserve che ogni consorziato ha conferito o detiene.

**Quote di votazione:** i millesimi che ciascun consorziato, sulla scorta della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente con gli eventuali riproporzionamenti sopra indicati detiene al fine delle votazioni dell'Assemblea consortile.

**Quota di funzionamento:** il costo per abitante dovuto dal comune consorziato per ogni abitante residente e risultante dalla determinazione del CDA che ogni ente partecipante è tenuto a versare annualmente.

### **Art. 3 – Recesso dal Consorzio ed esclusioni**

#### **Recesso:**

L'Ente consorziato che intenda recedere dal Consorzio anzitempo dovrà attendere almeno un biennio dalla costituzione del Consorzio o dall'adesione.

- a)** Il recesso mediante atto dell'organo competente è notificato con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno utile trascorso il biennio dalla costituzione o dall'adesione; il recesso diventa operante, con deliberazione dell'Assemblea, successivamente al 31 dicembre dell'anno successivo.
- b)** L'Ente recedente dovrà regolarizzare la sua partecipazione finanziaria sia mediante obbligazione o estinzione anticipata della quota-parte degli impegni pluriennali e degli oneri di investimento a suo carico sia mediante il pagamento di due annualità degli oneri di ordinaria amministrazione dovuti. Per contributo ordinario si intendono i costi fissi non legati allo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, come ad esempio gli ammortamenti, i costi per il personale consortile, i costi di funzionamento della struttura.
- c)** Nulla è dovuto dal Consorzio all'ente che recede.
- d)** Nessuna quota di patrimonio è dovuta nel caso di singoli recessi che non producono, ai sensi della convenzione, lo scioglimento del Consorzio. Verrà unicamente reso l'ammontare del capitale di dotazione in forza dei conferimenti iniziali, nonché la rispettiva quota riversata negli anni nelle eventuali riserve ed ancora esistente alla data dell'ultimo bilancio approvato antecedente alla data del recesso.

#### **Esclusioni:**

- a)** l'ente consorziato può essere escluso quando pone in essere comportamenti che compromettano il corretto funzionamento del Consorzio e contrastanti con i suoi scopi sociali nonché per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- b)** l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voti favorevoli dei 2/3 delle quote;

- c) si applicano le stesse regole previste per il recesso quanto alla regolarizzazione della partecipazione finanziaria.

A seguito di recesso ovvero esclusione, saranno apportate modifiche alle quote di capitale di dotazione del Consorzio.

#### **Art. 4 – Scioglimento del Consorzio**

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento se vengono meno gli scopi dello stesso, fatto salvo l'obbligo di legge di rimanere costituito ove previsto quale ATO obbligatorio.

Comunque, per lo scioglimento, necessita il consenso di almeno  $\frac{3}{4}$  degli enti consorziati.

Nel caso in cui il Consorzio dovesse divenire obbligatorio ai sensi di legge, l'adesione ed il recesso verranno effettuati secondo le previsioni della legge stessa, anche a seguito di variazioni e/o modifiche a Piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti.

#### **Art. 5 – Scopi**

Scopo del Consorzio è l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rifiuti urbani in via associata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 267/2000 e della L.R. 26/2003 e dei servizi connessi, quali, a titolo esemplificativo:

- a) rimozione e raccolta anche differenziata, dei Rifiuti Solidi Urbani, di seguito R.S.U. e Rifiuti Solidi Assimilati, di seguito R.S.A., dalla fase dello stoccaggio provvisorio alla fase dello smaltimento finale;
  - b) trattamento e valorizzazione dei rifiuti anche intesi come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, e la produzione di energia - dei R.S.U. e dei R.S.A.;
  - c) smaltimento finale dei R.S.U. e R.S.A. attraverso il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche;
  - d) assunzione e mantenimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del Consorzio nonché degli eventuali successivi incrementi ed estensioni;
  - e) spazzamento stradale e conferimenti separati;
  - f) progettazione e realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali impianti di stoccaggio e smaltimento;
  - g) gestione e commercializzazione dei materiali e forme di energie derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la riutilizzazione di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti;
  - h) predisposizione della documentazione per i consorziati, coordinandone l'attività;
  - i) altri servizi di interesse pubblico.
1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti. Il consorzio persegue i propri interessi secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
  2. Il Consorzio predispone ed approva, nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti normative, i piani finanziari ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., e riscuote la tassa/tariffa rifiuti per ciascun comune o per l'intero bacino consortile. Il Consorzio può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
  3. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti

inquinati ai sensi del *TITOLO V del D.Lgs 152/2006*, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

**4.** Il Consorzio potrà altresì svolgere attività di assistenza e supporto agli enti consorziati, tra le quali attività di programmazione, progettazione, realizzazione, implementazione, per lo svolgimento di attività rientranti nelle loro attribuzioni che gli stessi non intendano svolgere direttamente.

**5.** Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti normative.

#### **Art. 6 – Durata**

Il Consorzio ha durata ventennale prorogabile per ugual periodo alla scadenza e potrà cessare nei modi previsti nella convenzione.

#### **Art. 7 – Sede**

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Brunello, provincia di Varese.

L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) diverso dall'esistente ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

L'assemblea potrà deliberare l'eventuale apertura di uffici periferici.

#### **Art. 8 – Patrimonio e Cessazione**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili conferiti dagli enti consorziati o acquisiti secondo le norme di legge o di Statuto.

I beni eventualmente assegnati al Consorzio sono computati al valore di acquisizione rivalutata a norma di legge, depurato degli ammortamenti ordinari a norma delle vigenti disposizioni.

I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati.

##### **CESSAZIONE**

In caso di cessazione o di scioglimento del Consorzio, il Patrimonio è ripartito fra i singoli Comuni in ragione dei relativi conferimenti iniziali e successivi dagli stessi effettuati. Quelli in affitto saranno restituiti nello stato in cui si trovano. Nessuna quota di patrimonio è dovuta nel caso di singoli recessi che non producono, ai sensi della convenzione, lo scioglimento del Consorzio. Verrà unicamente reso l'ammontare del capitale di dotazione in forza dei conferimenti iniziali, nonché la rispettiva quota riversata negli anni nelle eventuali riserve ed ancora esistente alla data dell'ultimo bilancio approvato antecedente alla data del recesso.

### **TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 9 – Individuazione Organi Istituzionali**

Sono organi del Consorzio:

- a)** l'Assemblea Consorziale;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d)** il Direttore.

### **Art. 10 – Composizione e durata dell'Assemblea Consorziale**

L'Assemblea Consorziale è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. I componenti dell'Assemblea durano in carica per il tempo del mandato del Consiglio del Comune di provenienza.

Ciascun rappresentante ha responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dall'[art. 2](#) dello Statuto, conseguentemente, in misura proporzionale esercita il voto in Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza del 51 per cento degli enti consorziati e di 501 millesimi per le votazioni.

In seconda convocazione – da tenersi almeno 5 giorni dopo – l'Assemblea è valida con la presenza di 501 millesimi.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti, ad eccezione dell'assunzione dei mutui e dell'adesione al Consorzio di nuovi enti, per le quali è richiesto il voto favorevole del 51 % del numero dei componenti l'Assemblea e di 501 millesimi.

I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore del Consorzio, firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore; l'esecutività delle deliberazioni dell'assemblea è soggetta alle disposizioni previste per i Consigli Comunali del D. Lgs 267/2000.

### **Art. 11 – Convocazione, adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Consorziale**

L'Assemblea Consorziale si riunisce di regola in sessione ordinaria e in seduta pubblica due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed in via straordinaria per iniziativa del Presidente e su richiesta scritta, dei rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Gli avvisi di convocazione, a firma del Presidente dell'Assemblea, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati alla sede dell'ente almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione d'urgenza. Gli avvisi saranno recapitati a mezzo raccomandata o fax o e-mail o lettera ordinaria o altra forma concordata dall'Assemblea consortile che consenta comunque la prova dell'avvenuto recapito.

In caso di decadenza del rappresentante nominato Presidente dell'Assemblea, qualora anche il vice-presidente non sia in carica, la prima riunione di nomina del Presidente, dopo le elezioni, è convocata e presieduta dal rappresentante del comune più popoloso.

### **Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea Consortile**

L'Assemblea è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a)** stabilire il programma generale delle attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari;
- b)** nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea con separate votazioni;
- c)** nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d)** nominare il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e)** nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- f)** deliberare la decadenza e la revoca del Presidente e dei consiglieri dell'Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- g)** nominare il Collegio dei Revisori o un unico Revisore dei Conti e determinarne il compenso annuale;
- h)** prendere atto del recesso dei Comuni e accettare nuove adesioni e determinare le condizioni ai sensi dell'art. 2;

- i) proporre ai Comuni consorziati le modificazioni della convenzione, dello Statuto e l'eventuale scioglimento del Consorzio;
- j) su proposta del Consiglio di Amministrazione approva il bilancio pluriennale ed annuale di previsione nonché il conto consuntivo di ciascun esercizio;
- k) deliberare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- l) deliberare i criteri ed il sistema di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi in concessione o in appalto;
- m) deliberare i piani finanziari, l'assunzione di mutui e impegni ultra quadriennali;
- n) istituire l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e disciplinare le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; in particolare la definizione dei piani finanziari e della tariffa dei rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modifiche o integrazioni, come definito all'art. 238 del D.Lgs 152/2006 su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio.

### **Art. 13 – Attribuzione del Presidente dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea Consorziale;

- convoca l'Assemblea Consorziale predisponendo l'ordine del giorno;
- presiede le adunanze dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e ne sottoscrive i verbali;
- compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto e sovrintende al buon funzionamento del Consorzio.

### **Art. 14 – Attribuzioni del Vice Presidente dell'Assemblea**

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, in caso di impedimento di entrambi, le funzioni verranno svolte dal più anziano dei componenti dell'Assemblea.

### **Art. 15 – Indennità di presenza**

Ai partecipanti l'Assemblea per ogni seduta spetta l'indennità di presenza nella misura da stabilirsi con apposito atto deliberativo.

### **Art. 16 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri di Amministrazione.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea Consorziale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale con comprovata competenza tecnica e/o amministrativa, per studi o esperienze compiute, per funzioni disimpegnate presso Amministrazioni o aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito curriculum.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, con separate e successive votazioni palesi a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza sulla base di un documento programmatico che indichi i nominativi dei candidati formulati dai portatori di almeno un terzo della quota.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data della loro nomina.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà alle sostituzioni entro tre mesi.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.

I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

### **Elezione – Decadenza**

- 1.** L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di presidente e di consigliere.
- 2.** La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai "curriculum vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei requisiti professionali.
- 3.** I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

### **Art. 17 – Convocazione, adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide purché vi sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di ogni seduta viene redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente che ne presiede l'adunanza.

Il Presidente o chi ne fa le veci, dovrà predisporre la convocazione del Consiglio quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione va portato a conoscenza di tutti i membri del Consiglio mediante avvisi scritti da recapitarsi alla propria residenza dei singoli componenti almeno tre giorni prima della seduta.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Non corre l'obbligo di avviso qualora la riunione avvenga a data ricorrente su decisione del consiglio stesso, in tal caso l'ordine del giorno deve essere depositato 24 ore prima.

### **Art. 18 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio ha competenza generale in tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea Consorziale e che non rientrino nelle competenze del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo del Consorzio:

- a)** delibera i regolamenti interni di servizio;
- b)** propone all'Assemblea il piano/programma;
- c)** propone il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione che motivi anche gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consorziale;
- d)** delibera i prelievi dai fondi di ammortamento e di riserva;
- e)** indice le gare di appalto dei servizi su conforme indirizzo dell'Assemblea;
- f)** approva gli aggiornamenti dei canoni di affitto;
- g)** delibera su conforme autorizzazione dell'Assemblea Consorziale l'emissione di obbligazioni;

- h)** provvede, in base alle norme dello statuto e salvo la specifica competenza attribuita al Direttore, all'organizzazione degli uffici e dei servizi e adotta provvedimenti relativi al personale.

### **Art. 19 – Responsabilità del Consiglio di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto del Consorzio e sono solidamente responsabili verso il Consorzio stesso dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

La responsabilità, per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non si estende a quello tra essi che abbia fatto annotare il suo dissenso nel verbale di deliberazione del Consiglio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs 267/2000.

### **Art. 20 – Revoca del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione sia nel suo complesso che nei suoi singoli componenti può essere revocato con deliberazione motivata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei voti assegnati nei seguenti casi:

- a)** compimento di atti contrari agli scopi del Consorzio;
- b)** nel caso in cui, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c)** nel caso omettano provvedimenti dovuti per legge;
- d)** se in sede di approvazione del conto consuntivo emerge una gestione deficitaria ed una insufficiente proposta di risanamento;
- e)** nel caso vengano meno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
- f)** il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla deliberazione di revoca si deve nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione o sostituire il componente revocato.

### **INCOMPATIBILITA'**

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i membri dell'Assemblea Consortile e coloro che si trovano in lite con il Consorzio nonché i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza di imprese che gestiscono servizi o lavori appaltati dal Consorzio.

### **Art. 21 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio ed ha le seguenti attribuzioni:

- a)** Convoca il consiglio mediante avvisi di convocazione, che devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno tre giorni prima della seduta.
- b)** presiede il Consiglio di Amministrazione.
- c)** vigila sul buon funzionamento del Consorzio, sull'operato del Direttore e all'attuazione degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea Consortile alla quale riferisce periodicamente sull'andamento della gestione.
- d)** promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività e del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali.
- e)** stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

- f) firma gli ordinativi di pagamento assieme al Direttore, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.
- g) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- h) distribuisce gli affari sui quali il Consiglio deve deliberare fra i propri membri.
- i) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.
- j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni di Presidente, sono svolte dal consigliere presente più anziano di età. Il Presidente può delegare al Vice Presidente ed ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

### **TITOLO III – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE**

#### **Art. 22 – Attività gestionale-direttore**

##### **ATTIVITA' GESTIONALE**

Il Consorzio per lo svolgimento dei servizi istituzionali richiamati nelle finalità provvede direttamente alla gestione o a mezzo di appalto con ditte specializzate ed/o autorizzate dalle competenti autorità regionali.

##### **DIRETTORE – NOMINA ED ATTRIBUZIONI**

Requisiti per la carica del direttore, sono il diploma o laurea e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa nel settore, risultanti da apposito curriculum.

Il Direttore del Consorzio è nominato mediante incarico di cinque anni, rinnovabile con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è rinnovabile e la deliberazione deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi.

Il Direttore del Consorzio, oltre alle competenze attribuite per Legge, e dai regolamenti, ha la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale:

- a) esegue gli atti e le disposizione degli organi del Consorzio ed è responsabile dell'istruttoria delle delibere consortili;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico e del conto consuntivo;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni conferitigli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dirige il personale del Consorzio;
- f) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo;
- g) decide le misure disciplinari e nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, in conformità alle leggi vigenti in materia e fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
- h) presiede le commissioni di gara di appalto e le commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione del personale;
- i) provvede, sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese di manutenzione ordinaria nonché a quelle indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti previsti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- j) firma, assieme al Presidente, gli ordinativi di incasso e pagamento;
- k) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

- l) vigila sulla regolare istruttoria degli atti deliberativi degli organi del Consorzio;
- m) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o funzionario del Consorzio, previo conferimento di delega;
- n) compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio del Consorzio;
- o) il Direttore può delegare ad uno o più dirigenti parte delle proprie competenze.

## **PERSONALE**

- a) Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- b) Il Consorzio forma l'organizzazione dei servizi e del personale a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
- c) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali applicabili e dal presente statuto.
- d) Il personale del Consorzio è assunto mediante selezione.
- e) Il contratto di lavoro applicato è di tipo privatistico, con possibilità di contribuzione pubblica.

### **Art. 23 – Aspettative, permessi ed indennità**

Ai Componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme di cui al D.Lgs 267/2000, art. 80 e successivi.

## **TITOLO IV – TRASPARENZA E CONSULTAZIONE**

### **Art. 24 – Controllo partecipativo dei cittadini di ciascun Comune consorziato**

Viene riconosciuto a ciascun Comune facente parte del Consorzio, l'istituto della partecipazione, di sottoporre all'Assemblea Consortile problemi attinenti l'attività e gli scopi del Consorzio.

L'Assemblea Consortile esamina le proposte e formula le risoluzioni da comunicare al Comune proponente con le modalità ed i tempi previsti nella convenzione.

## **INFORMAZIONE**

1. Il Consorzio assicura ai cittadini la permanente informazione sulla propria attività nelle forme e nei modi più chiari ed efficaci.
2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, assicurandone l'accessibilità per la piena conoscenza.
3. Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.
4. Le delibere dell'Assemblea consortile dovranno essere affisse anche presso i singoli albi dei consorziati.

## **GARANZIE PER GLI UTENTI**

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del Consorzio di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al gestore i risultati e le richieste di miglioramento.

2. Il Consorzio si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto o ritardato adempimento.

### **RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI**

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi anche di enti ed istituti di comprovata professionalità, può promuovere ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

### **Art. 25 – Revisori dei Conti**

Il numero dei Revisori dei Conti viene fissato dall'Assemblea Consortile la quale elegge, fuori dal proprio seno, i Revisori dei conti, organo che può essere composto da un Collegio di tre membri o da un solo Revisore, scelti tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei revisori, per la revisione e controllo della gestione economica-finanziaria.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile sul Conto Consuntivo.

Nella stessa relazione, Il Collegio dei Revisori o il Revisore formula eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore risponde della verità delle attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

L'indennità al Collegio dei Revisori o al Revisore è determinata dalla media del Comune con minor numero di abitanti con quella del Comune con maggior numero di abitanti.

I revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Ai revisori è altresì attribuito il compito di procedere alla liquidazione del Consorzio nei casi previsti dalla legge.

**Art. 26 – Ricavi - Mutui – Bilancio**

Le Entrate sono rappresentate da:

- a) contributi della Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni;
- b) mutui;
- c) quote di funzionamento di ciascun Ente consortile fissate dal bilancio di previsione e proporzionali a quanto previsto dalla Convenzione;
- d) riscossione diretta;
- e) altri proventi.

Il Bilancio deve essere rigorosamente in pareggio con obbligo di equilibrio tra costi e ricavi ivi riprendendovi anche i trasferimenti, l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla Legge e da apposito regolamento di contabilità.

Alla gestione del bilancio provvede collegialmente il Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, qualora il conto consuntivo dovesse evidenziare un disavanzo, gli Enti consorziati dovranno provvedere al ripianamento del deficit in proporzione alla propria quota di partecipazione al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare e valutare semestralmente l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione.

Il Consorzio potrà accendere in proprio mutui garantendoli con il proprio patrimonio o delegando le proprie entrate per l'ammortamento delle rate.

Il conto consuntivo, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal direttore del consorzio al consiglio di amministrazione.

Il conto consuntivo viene adottato dal consiglio di amministrazione entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al collegio dei revisori o al revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

Entro il 30 maggio la relazione dei revisori o del revisore dei conti e quella del consiglio di amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

**Art. 27 – Personale esterno**

Il Consorzio può avvalersi di consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

**Art. 28 – Servizio di cassa e tesoreria**

Il servizio di tesoreria o di cassa verrà affidato dal consiglio di amministrazione con idonea procedura.

A detta tesoreria gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare, in rate trimestrali anticipate, all'inizio dell'anno le quote di loro competenza risultante dal bilancio preventivo del Consorzio con eventuale conguaglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Qualora i pagamenti non venissero effettuati, nella misura e nei termini stabiliti, il Consorzio a mezzo del suo tesoriere procederà a riscossione forzosa mediante ingiunzione ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 art. 2.3.

**Art. 29 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno salvo il primo esercizio che decorrerà dalla data di approvazione del presente Statuto ed avrà termine il 31 dicembre dello stesso anno.

**TITOLO V – TRASPARENZA E CONSULTAZIONE****Art. 30 – Disposizioni generali**

Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le vigenti norme sui Consorzi tra Province e Comuni nonché le disposizioni sulla gestione dei servizi degli Enti Locali.

**Art. 31 – Norme transitorie e finali**

- La revisione dello Statuto del Consorzio diviene efficace nel momento in cui abbiano acquisito esecutività tutte le deliberazioni di approvazione degli Enti aderenti al consorzio. Fino all'insediamento dei nuovi organi statutari, rimangono in carica gli Amministratori del Consorzio in atto.
- Fino all'adozione dei nuovi regolamenti, rimangono, per quanto applicabili, in vigore le norme del Consorzio in atto, purché compatibili con le leggi e lo Statuto.
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto compatibili.

**ALLEGATO A**

CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI

\*\*\*\*\*

COMUNE DI	POPOLAZIONE AL 31/12/1992	QUOTA MILLESIMALE
AZZATE	3711	73,66018
ALBIZZATE	5063	100,49620
BRUNELLO	851	16,89162
BUGUGIGATE	2937	58,29694
CARNAGO	5145	102,12380
CASTRONNO	4653	92,35807
CROSIO DELLA VALLE	471	9,348947
CAVARIA CO PREMEZZO	4581	90,92894
DAVERIO	2208	43,82691
GAZZADA SCHIANNO	4565	90,61135
JERAGO CON ORAGO	4402	87,37594
MORNAGO	3597	71,39737
OGGIONA S.STEFANO	4136	82,09606
SOLBIATE ARNO	4060	80,58753
TOTALI	50380	1000

\*\*\*\*\*